

SERVIZIO PUBBLICO DELLA VALLONIA

Progetto di decreto del governo vallone del ... (data) relativo alle disposizioni regionali del codice della strada e che modifica il decreto del governo vallone del 23 maggio 2019 relativo alla delega dei poteri al servizio pubblico della Vallonia

Il governo vallone,

vista la legge speciale sulle riforme istituzionali dell'8 agosto 1980, articolo 87, paragrafi 1 e 2;

vista la legge sulla polizia stradale del 16 marzo 1968;

visto il decreto del 4 aprile 2019 sulle sanzioni amministrative per la sicurezza stradale, articoli 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, paragrafi 6, 16, 24, 33 e 34;

visto il regio decreto del 1° dicembre 1975 recante un regolamento generale sulla polizia stradale e sull'uso delle strade pubbliche;

visto il decreto del governo vallone del 23 maggio 2019 relativo alla delega dei poteri al servizio pubblico della Vallonia;

vista la relazione del 12 settembre 2023 redatta conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del decreto dell'11 aprile 2014 che mira all'attuazione delle risoluzioni della conferenza delle Nazioni Unite sulle donne svoltasi a Pechino nel settembre 1995 e che integra la dimensione di genere in tutte le politiche regionali;

visto il parere dell'ispettore delle finanze, espresso il 3 ottobre 2023;

visto l'assenso del ministro del Bilancio espresso il 12 ottobre 2023;

vista la comunicazione alla Commissione europea del 22 marzo 2024, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

visto il parere n. 75.266/AG del Consiglio di Stato, espresso il 6 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, comma 1, punto 1), delle leggi consolidate sul Consiglio di Stato, consolidate il 12 gennaio 1973;

visto il regio decreto del 3 giugno 2024 relativo al codice della strada pubblica;

su proposta del ministro della Mobilità;

in seguito a delibera,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

Capitolo 1. Disposizioni generali

Articolo 1. Paragrafo 1. Il presente decreto disciplina la circolazione sulle strade pubbliche e l'uso delle stesse.

I veicoli su rotaie che utilizzano strade pubbliche non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto.

Paragrafo 2. Ai fini del presente decreto, i termini seguenti sono definiti come indicato:

- 1) "codice della strada pubblica": il regio decreto del 3 giugno 2024 relativo al codice della strada pubblica;
- 2) "decreto del 4 aprile 2019": il decreto del 4 aprile 2019 sulle sanzioni amministrative per la sicurezza stradale;
- 3) "carico": merci o materiali trasportati da un veicolo;
- 4) "permesso di parcheggio comunale": permesso di cui all'articolo 2, parte III, paragrafo 51, del codice della strada pubblica;
- 5) "taxi": un taxi quale definito all'articolo 1 del decreto del 28 settembre 2023 relativo ai servizi remunerati di trasporto su strada di passeggeri con veicoli di piccola capacità;
- 6) "veicolo prioritario": un veicolo prioritario ai sensi dell'articolo 32 del codice della strada pubblica;

Per quanto riguarda il punto 4), il permesso di parcheggio comunale consente al titolare di parcheggiare in spazi riservati secondo le disposizioni della normativa stabilita dal consiglio comunale.

Articolo 2. Gli articoli 6 e 7 non si applicano ai veicoli utilizzati dai funzionari qualificati di cui all'articolo 3 e ai veicoli che svolgono una missione prioritaria.

Gli articoli da 6 a 10 non si applicano ai veicoli amministrativi utilizzati per la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle strade pubbliche, qualora siano incompatibili con la natura o l'uso temporaneo o permanente del veicolo.

Capitolo 2 Funzionari qualificati, istruzioni dei funzionari qualificati e degli addetti alla segnalazione, dei funzionari incaricati della sorveglianza di ponti e dei coordinatori e delle scorte di veicoli eccezionali

Sezione 1. Funzionari qualificati

Articolo 3. I funzionari qualificati che indagano e registrano le infrazioni elencate nell'allegato sono:

- 1) i funzionari qualificati di cui all'articolo 14 del decreto del 4 aprile 2019;

- 2) i funzionari delle imprese di trasporto pubblico, che svolgono i loro compiti e che hanno un mandato di polizia giudiziaria per registrare le infrazioni relative alla segnaletica dei veicoli del trasporto pubblico;
- 3) ingegneri e altri funzionari responsabili del monitoraggio delle strade pubbliche;
- 4) ingegneri principali-capi dipartimento, ingegneri, capi brigata e funzionari tecnici, per quanto riguarda il traffico sulle strade e sui sentieri forestali statali.

Sezione 2. Ingiunzioni da parte di funzionari qualificati

Articolo 4. Paragrafo 1. Gli utenti della strada devono adempiere immediatamente alle ingiunzioni dei funzionari di cui all'articolo 3, punto 1). Gli utenti devono inoltre adempiere alle ingiunzioni dei funzionari di cui all'articolo 3, punti 2), 3) e 4), a condizione che il personale del quadro operativo della polizia federale e della polizia locale non sia presente sulla scena dell'infrazione.

Si considerano ingiunzioni le seguenti segnalazioni:

- 1) il braccio alzato verticalmente, che segnala a tutti gli utenti di fermarsi, tranne quelli che si trovano a un incrocio che devono liberare;
- 2) il braccio o le braccia tese orizzontalmente, che segnalano l'arresto agli utenti provenienti da direzioni che si intersecano con quelle indicate dal braccio/dalle braccia teso/tese;
- 3) l'oscillazione trasversale di una luce rossa, che segnala l'arresto ai conducenti verso i quali è diretta la luce.

Paragrafo 2. Le ingiunzioni agli utenti in movimento vengono impartite solo dai funzionari muniti di distintivo della proprio funzione.

Tali distintivi devono essere riconoscibili giorno e notte.

Paragrafo 3. Ogni conducente di un veicolo fermo o parcheggiato deve spostare immediatamente il veicolo se viene richiesto da un funzionario qualificato.

Se il conducente si rifiuta o è assente, il funzionario qualificato può spostare in prima persona il veicolo. Lo spostamento viene effettuato a rischio e a spese del conducente e delle persone civilmente responsabili, a meno che il conducente non sia assente e il veicolo regolarmente parcheggiato.

Paragrafo 4. Ogni utente di età superiore ai 15 anni è tenuto a esibire la propria carta d'identità o documento equivalente quando richiesto da un funzionario qualificato in caso di violazione del presente decreto.

Le deroghe, le autorizzazioni e i lasciapassare previsti dal presente regolamento sono esibiti su richiesta di un funzionario qualificato.

Sezione 3. Istruzioni degli addetti alla segnalazione, dei funzionari incaricati della sorveglianza di ponti e dei coordinatori e delle scorte di veicoli eccezionali

Articolo 5. Paragrafo 1. Gli utenti devono attenersi alle istruzioni di:

- 1) addetti alla segnalazione dei cantieri;
- 2) funzionari incaricati della sorveglianza e del funzionamento dei ponti che danno accesso alla rete stradale pubblica, per quanto riguarda il traffico su tali strutture e nelle loro vicinanze;
- 3) coordinatori del traffico stradale e scorte che assicurano il passaggio fluido, sicuro e ordinato di trasporti eccezionali.

Paragrafo 2. Gli addetti alla segnalazione e i funzionari di cui al paragrafo 1, punti 1) e 2), indossano un giubbotto di sicurezza retroriflettente con la scritta "addetto alla segnalazione" sulla parte anteriore e posteriore. Gli addetti alla segnalazione sono inoltre muniti di un disco che rappresenta il segnale C3 o la luce rossa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 3), del codice della strada.

Possono fornire le seguenti istruzioni per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza:

- 1) fermare il traffico;
- 2) deviare il traffico su un percorso alternativo.

Capitolo 3. Velocità

Sezione 1. Limiti generali di velocità

Articolo 6. Paragrafo 1. Nei centri abitati, il limite di velocità è di 50 km/h.

Tuttavia, su alcune strade pubbliche, può essere imposto o consentito un limite di velocità inferiore o superiore dal segnale C43.

I limiti di velocità inferiori derivanti dai paragrafi da 4 a 6 e dall'articolo 7 continuano ad applicarsi.

Paragrafo 2. Al di fuori dei centri abitati, la velocità è limitata a:

- 1) 120 km/h su strade pubbliche suddivise in quattro o più corsie, di cui almeno due sono assegnate a ciascun senso di marcia, a condizione che i sensi di marcia siano separati da elementi diversi dalla segnaletica stradale;

continuano ad applicarsi i limiti di velocità inferiori imposti dal segnale C43 o derivanti dall'articolo 7;

- 2) 90 km/h:

- a) su strade pubbliche suddivise in quattro o più corsie, di cui almeno due sono assegnate a ciascun senso di marcia, a condizione che i sensi di marcia siano separati dalla segnaletica stradale;

- b) su altre strade pubbliche;

i limiti di velocità inferiori o superiori imposti o consentiti dal segnale C43 continuano ad applicarsi.

I limiti di velocità inferiori derivanti dai paragrafi da 3 a 6 o dall'articolo 7 continuano ad applicarsi.

Paragrafo 3. Il limite di velocità è di 70 km/h sulla carreggiata centrale.

Tuttavia resta in vigore il limite di velocità inferiore imposto dal segnale C43 o derivante dall'articolo 7.

Paragrafo 4. Il limite di velocità è di 30 km/h:

- 1) sui percorsi riservati di cui all'articolo 28 del codice della strada pubblica;
- 2) nelle corsie ciclabili indicate dal segnale R17;
- 3) sulle strutture sopraelevate indicate dal segnale A14 o F87;
- 4) sui tratti di strada pubblica indicati dal segnale D9, D11, R12.

Paragrafo 5. La velocità è limitata a 20 km/h nelle zone a priorità pedonale di cui all'articolo 26 del codice della strada pubblica.

Paragrafo 6. La velocità è limitata al passo d'uomo:

- 1) nelle zone pedonali di cui all'articolo 29 del codice della strada pubblica;
- 2) nelle strade riservate al gioco di cui all'articolo 30 del codice della strada pubblica;
- 3) nelle strade in cui sono presenti edifici scolastici ai sensi dell'articolo 31 del codice della strada pubblica.

Sezione 2. Limiti di velocità a seconda del veicolo

Articolo 7. Paragrafo 1. A seconda del tipo di veicolo, la velocità è limitata a:

- 1) 90 km/h per i veicoli e i veicoli combinati con massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate su strade pubbliche al di fuori dei centri abitati, suddivise in quattro o più corsie, di cui almeno due assegnate a ciascun senso di marcia, a condizione che i sensi di marcia siano separati da elementi diversi dalla segnaletica orizzontale;
- 2) 90 km/h per pullman e autobus su strade pubbliche al di fuori dei centri abitati, suddivise in quattro o più corsie, di cui almeno due assegnate a ciascun senso di marcia, a condizione che i sensi di marcia siano separati con elementi diversi dalla segnaletica orizzontale;
- 3) 75 km/h per autobus e pullman sulle strade pubbliche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, punto 2), lettera b);
- 4) 60 km/h per altri veicoli e veicoli combinati con pneumatici la cui massa massima autorizzata sia superiore a 7,5 tonnellate sulle strade pubbliche di cui al punto 3);
- 5) il limite fissato dalle norme tecniche o, in mancanza di queste, 40 km/h per i veicoli con gomme semipneumatiche, elastiche o rigide, nonché per i veicoli che, per costruzione e origine, non sono dotati di sospensioni.

Paragrafo 2. I motocicli che viaggiano tra due corsie o carreggiate conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, punto 6), del codice della strada pubblica non devono superare la velocità di 50 km/h e la differenza di velocità tra il motociclista e i veicoli che circolano su tali corsie o carreggiate non può essere superiore a 20 km/h.

Paragrafo 3. La velocità dei veicoli di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del codice della strada pubblica non può superare i 25 km/h.

Paragrafo 4. I veicoli popolari di cui all'articolo 2, parte II, paragrafo 45, del codice della strada pubblica sono esentati dall'applicazione del presente decreto e dal rispetto dei requisiti delle norme tecniche, purché non superino la velocità di 25 km/h.

Paragrafo 5. Le operazioni di rimorchio effettuate conformemente all'articolo 40, paragrafo 4, del codice della strada pubblica possono essere eseguite solo a una velocità massima di 25 km/h.

Paragrafo 6. L'autorizzazione alla circolazione di veicoli eccezionali può prescrivere l'accesso all'autostrada e la circolazione su di essa a una velocità inferiore a 70 km/h.

Capitolo 4. Carico

Sezione 1. Dimensioni del carico

Articolo 8. Paragrafo 1. La larghezza di un veicolo carico, misurata includendo tutte le sporgenze, non può superare i seguenti limiti:

- 1) veicolo a motore, veicolo a trazione animale o loro rimorchio: 2,55 metri o 2,6 metri qualora il veicolo abbia una larghezza di 2,6 metri secondo le norme tecniche;
- 2) ciclomotore a tre o quattro ruote, triciclo o quadriciclo con o senza motore o loro rimorchio: la larghezza del carico non può superare la larghezza del veicolo a vuoto di oltre 0,30 metri, con un massimo assoluto di 2,50 metri;
- 3) carretto a mano: 2,50 metri;
- 4) bicicletta, ciclomotore a due ruote o loro rimorchio: 1,00 metri;
- 5) motociclo, senza sidecar o rimorchio: 1,25 metri;
- 6) motociclo con sidecar: la larghezza del carico non può superare la larghezza del veicolo a vuoto di oltre 0,30 metri, con un massimo assoluto di 2,50 metri.

In deroga al paragrafo 1, punto 1), la larghezza del veicolo carico può raggiungere:

- a) 2,75 metri, qualora il carico sia costituito da cereali, lino, paglia o foraggio sfuso, escluse le balle compresse;
- b) 3 metri, qualora il carico sia costituito da cereali, lino, paglia o foraggio sfuso, escluse le balle compresse, e trasportato entro un raggio di 25 km dal luogo di carico o entro un'area di 25 km dal confine belga.

Nei casi di cui al secondo comma, lettere a) e b), un supporto rigido non può essere posizionato in modo tale che nessuna delle sue parti si trovi a una distanza superiore a 1,25 metri dal piano longitudinale di simmetria del veicolo.

Paragrafo 2. Il carico non può estendersi oltre l'estremità anteriore del veicolo o, nel caso di un veicolo a trazione animale, la testa dell'animale.

In deroga al comma 1, il carico degli autotreni utilizzati esclusivamente per il trasporto di veicoli a motore può superare la parte anteriore di un massimo di 0,50 metri.

Paragrafo 3. Il carico di biciclette, ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli con o senza motore e i loro rimorchi non può sporgere più di 0,50 metri oltre la parte

posteriore del veicolo o del rimorchio. I rimorchi agganciati a biciclette senza motore non possono superare una lunghezza totale di 2,50 metri, compreso il carico.

Paragrafo 4. Il carico degli altri veicoli non può estendersi più di un metro oltre la parte posteriore del veicolo.

In deroga al comma 1, il superamento può raggiungere:

- 1) i 3 metri, qualora il veicolo sia carico di parti indivisibili molto lunghe;
- 2) 1,50 metri, per i carichi su autotreni utilizzati esclusivamente per il trasporto di veicoli a motore;
- 3) 1,50 metri, se il carico è costituito da un carrello elevatore di bordo fissato alla parte posteriore di un veicolo delle categorie N e O di cui all'articolo 1 delle norme tecniche, a condizione che la distanza tra la parte inferiore del bordo posteriore del carrello elevatore di bordo e la carreggiata non superi i 65 cm e che il bordo posteriore sia sufficientemente resistente da fungere da paraurti.

Paragrafo 5. L'altezza di un veicolo carico non può superare i 4 metri.

Tuttavia, se il carico è costituito da balle di lino compresse, l'altezza del veicolo caricato può raggiungere i 4,30 metri.

L'altezza di un ciclo non motorizzato, compreso il carico, non può superare i 2,50 metri.

Paragrafo 6. Il carico di una macchina mobile non può estendersi oltre 0,50 metri nella parte anteriore e posteriore e 0,30 metri su entrambi i lati.

L'altezza di una macchina mobile caricata non può superare i 2,50 metri.

Paragrafo 7. Se la lunghezza di carico di un rimorchiatore supera i 12 metri, un addetto segue il carico a piedi.

Sezione 2. Segnalazione del carico

Articolo 9. Paragrafo 1. Quando non è richiesta l'illuminazione del veicolo, i carichi che sporgono per più di un metro oltre l'estremità posteriore del veicolo devono essere contrassegnati da un cartello quadrato fissato alla sporgenza più alta del carico in modo da essere costantemente su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo. Tale cartello è quadrato, misura 0,50 metri ed è dipinto con strisce rosse e bianche alternate. Una diagonale del quadrato è rossa e ogni striscia rossa o bianca è larga circa 75 mm. Le strisce rosse sono in materiale retroriflettente.

Uno dei cartelli di cui all'articolo 28, paragrafo 6, punto 3), punto 1), secondo comma, delle norme tecniche può sostituire il cartello di cui al primo comma.

Paragrafo 2. Quando è richiesta l'illuminazione del veicolo, i carichi che sporgono per più di un metro oltre l'estremità posteriore del veicolo devono essere indicati da uno dei cartelli sopra descritti, integrati da una luce rossa rivolta all'indietro e da un catadiottro arancione su ciascun lato.

Il punto più alto della superficie illuminante o riflettente dei mezzi utilizzati per indicare l'estremità di un carico non può essere a più di 1,60 metri dal suolo.

Il punto più basso non può essere a meno di 0,40 metri dal suolo.

Inoltre:

1) nel caso di un veicolo che deve essere munito di catadiottri laterali ai sensi delle norme tecniche, sul carico deve essere posto uno o più catadiottri laterali arancioni aggiuntivi quando la distanza tra il bordo esterno del catadiottro che indica il carico sporgente più alto e il bordo esterno del catadiottro più arretrato del veicolo è superiore a 3 metri;

2) nel caso di un veicolo che non è munito di catadiottri laterali ai sensi delle norme tecniche, sul carico possono essere posti uno o più catadiottri laterali arancioni.

Per quanto riguarda il punto 1), la distanza tra i bordi esterni di due catadiottri successivi non può superare i 3 metri;

Paragrafo 3. Quando è richiesta l'illuminazione del veicolo, i carichi che sporgono lateralmente oltre le dimensioni esterne del veicolo in modo che la loro estremità laterale si trovi a più di 0,40 metri dal bordo esterno dell'area di illuminazione della luce di posizione sono indicati da luci di ingombro e catadiottri.

Le luci e i catadiottri visibili dalla parte anteriore sono bianche, quelle visibili dalla parte posteriore sono rosse.

La superficie illuminante o retroriflettente di tali luci e catadiottri deve essere a meno di 0,40 metri dalla sporgenza più alta del carico.

Sezione 3. Fissaggio del carico

Articolo 10. Paragrafo 1. Il carico di un veicolo deve essere fissato in modo che, in normali condizioni stradali, non possa:

- 1) compromettere la visibilità del conducente;
- 2) costituire un pericolo per il conducente, per le persone trasportate e per gli altri utenti della strada;
- 3) causare danni alla strada pubblica, ai suoi annessi, alle strutture ivi presenti o alle proprietà pubbliche o private;
- 4) essere trascinato o cadere sulla strada pubblica;
- 5) compromettere la stabilità del veicolo;
- 6) nascondere le luci, i catadiottri e la targa.

Paragrafo 2. Se il carico è costituito da cereali, lino, paglia o foraggio, sfuso o in balle, esso deve essere coperto da un telone impermeabile o da una rete. Tuttavia tale disposizione non si applica ai trasporti che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

- 1) il trasporto è effettuato entro un raggio di 25 km dal sito di carico;
- 2) il trasporto è effettuato fuori dalla rete stradale;
- 3) per carichi che non rilasciano polvere o particelle a causa dell'effetto del flusso d'aria.

Paragrafo 3. Se il carico è costituito da oggetti molto lunghi, essi devono essere saldamente fissati gli uni agli altri e al veicolo in modo da non oscillare oltre il bordo laterale estremo del veicolo.

Paragrafo 4. Gli accessori utilizzati per fissare o proteggere il carico devono essere in buone condizioni ed essere utilizzati correttamente.

Qualsiasi elemento che circonda il carico, come una catena, un telone impermeabile o una rete, aderisce perfettamente al carico stesso.

Paragrafo 5. Il conducente del veicolo deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che il rumore del carico e degli accessori utilizzati per fissare o proteggere il carico non disturbi il conducente stesso, infastidisca il pubblico o spaventi gli animali.

Paragrafo 6. Se, eccezionalmente, le porte laterali o posteriori sono lasciate aperte durante il viaggio, queste devono essere fissate in modo da non sporgere oltre il contorno laterale estremo del veicolo.

Capitolo 5. Divieto di sorpasso per autotreni lunghi e pesanti

Articolo 11. I conducenti di autotreni lunghi e pesanti non possono sorpassare veicoli che viaggiano a più di 50 km/h, ad eccezione delle autostrade.

Capitolo 6 Segnaletica stradale

Articolo 12. Paragrafo 1. Il ministro competente per la sicurezza stradale stabilisce le norme generali relative ai requisiti tecnici, alle dimensioni e alle condizioni speciali per l'installazione della segnaletica stradale.

Paragrafo 2. Quando le arterie autostradali sono congestionate, i funzionari qualificati possono, in caso di emergenza, posizionare segnali per deviare temporaneamente o canalizzare il traffico.

Nel caso di cui al comma 1, i segnali vengono rimossi non appena il traffico è tornato alla normalità.

Capitolo 7 Prove

Articolo 13. Il ministro competente per la sicurezza stradale o il suo delegato può, nell'ambito di prove o progetti pilota, autorizzare in via eccezionale deroghe alle disposizioni del presente decreto, compresa la segnaletica stradale. Il ministro competente per la sicurezza stradale o il suo delegato può inoltre autorizzare la circolazione di tali veicoli sulle strade pubbliche alle condizioni e per un periodo limitato determinati dallo stesso ministro o suo delegato.

L'articolo 14 non si applica se i veicoli e gli autotreni sono utilizzati nell'ambito di progetti pilota il cui obiettivo è quello di farli circolare a breve distanza l'uno dall'altro.

Capitolo 8. Regole varie

Sezione 1. Protezione delle infrastrutture stradali

Articolo 14. Sui ponti, i conducenti di veicoli e autotreni il cui peso massimo autorizzato supera le 7,5 tonnellate devono mantenere una distanza di almeno 15 metri tra loro.

Al di fuori dei centri abitati, i conducenti di veicoli e autotreni con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate devono mantenere una distanza di almeno 50 metri tra loro.

Articolo 15. Paragrafo 1. L'utente deve adottare tutte le misure necessarie per evitare di causare danni alla strada pubblica. A tale scopo, i conducenti adattano la loro velocità o alleggeriscono il carico sul loro veicolo o cambiano percorso.

Paragrafo 2. I cerchioni delle ruote devono avere una superficie di rotolamento priva di cavità o sporgenze che potrebbero danneggiare la strada pubblica.

Gli pneumatici possono essere dotati di catene da neve solo in condizioni di neve o ghiaccio.

Gli pneumatici chiodati sono vietati.

Tuttavia, se le condizioni atmosferiche lo giustificano, il ministro responsabile della gestione delle autostrade e delle strade o il suo delegato può, in via eccezionale e alle condizioni da lui stabilite, autorizzare l'uso di tali pneumatici.

Sezione 2. Trasporto di merci pericolose

Articolo 16. I veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei suoi allegati, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e approvato con la legge del 10 agosto 1960, e che, in virtù di tale accordo o delle disposizioni normative di diritto interno, ad eccezione del trasporto di materiali radioattivi, esplosivi e materiali di origine animale che rappresentano un pericolo per la popolazione, sono muniti di un cartello arancione e utilizzano le autostrade, salvo in caso di necessità.

L'accesso alle strade pubbliche o a parti di strade pubbliche recanti i segnali C25 a, b o c è vietato ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose come stabilito dal ministro competente per la sicurezza stradale.

Sezione 3. Norme relative alla massa del veicolo

Articolo 17. Paragrafo 1. La massa in ordine di marcia di un veicolo è determinata misurando la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, e comprende la massa di:

- 1) liquidi;
- 2) strumentazione standard conformemente alle specifiche del costruttore;
- 3) carburante presente nei serbatoi riempiti almeno al 90 % della loro capacità;
- 4) carrozzeria, cabina e porte;
- 5) finestrini, dispositivo di accoppiamento, ruote di scorta e attrezzi.

La massa in ordine di marcia:

1) dei ciclomotori a tre ruote di cui all'articolo 2, parte II, paragrafo 25, del codice della strada è limitata a 270 kg;

2) dei ciclomotori a quattro ruote di cui all'articolo 2, parte II, paragrafo 25, del codice della strada pubblica è limitata a 425 kg;

3) dei tricicli a motore di cui all'articolo 2, parte II, paragrafo 27, del codice della strada pubblica è limitata a 1 000 kg;

4) dei quadricicli a motore di cui all'articolo 2, parte II, paragrafo 28, del codice della strada pubblica è limitata a 450 kg o 600 kg per i veicoli adibiti al trasporto di merci.

Paragrafo 2. Per i veicoli elettrici di cui al paragrafo 1, comma 2, punti da 1) a 3), tale massa è intesa al netto delle batterie.

Per i veicoli elettrici di cui al paragrafo 1, comma 2, punto 4), la cui potenza massima netta del motore non supera i 15 kW, la massa indicata non include le batterie.

Articolo 18. La massa del rimorchio agganciato a una bicicletta non può superare gli 80 kg, compresi il carico e i passeggeri.

Tuttavia un rimorchio di peso superiore a 80 kg può essere utilizzato se è dotato di un sistema di frenata che si attiva automaticamente quando il ciclista frena.

Sezione 4. Norme sul parcheggio a pagamento

Articolo 19. Paragrafo 1. Nei siti dotati di parchimetri o di registratori orari, il parcheggio è regolato dai termini e dalle condizioni indicati su tali dispositivi.

Quando più di una motocicletta è parcheggiata in un parcheggio delimitato destinato a un'automobile, viene effettuato un solo pagamento per tale parcheggio.

Paragrafo 2. Il disco orario deve essere apposto quando il veicolo è parcheggiato in parcheggi a pagamento e i parchimetri o i registratori orari sono fuori servizio.

Nei casi di cui al comma 1, è vietata l'indicazione di informazioni inesatte sul disco. Le informazioni sul disco non possono essere modificate finché il veicolo non ha lasciato il parcheggio.

L'uso del disco orario non è obbligatorio per il parcheggio in spazi dotati di parchimetri o di registratori orari quando sono posti in un'area di parcheggio a tempo limitato, tranne nel caso di cui al comma 1.

Paragrafo 3. Nei luoghi contrassegnati dal segnale E9, integrato da un ulteriore segnale M23, deve essere utilizzato un contrassegno di parcheggio a pagamento conformemente ai termini e alle condizioni indicati su tale contrassegno.

Il contrassegno deve essere apposto in un punto chiaramente visibile.

Nei luoghi dotati di parchimetro o registratore orario, l'uso di questi dispositivi può essere sostituito dall'utilizzo di un contrassegno di parcheggio a pagamento.

Tuttavia il tempo di parcheggio autorizzato non può superare il tempo massimo di parcheggio autorizzato indicato sul parchimetro o sul registratore orario.

Paragrafo 4. Nei luoghi contrassegnati dal segnale E9, integrato da un ulteriore segnale M23, così come i luoghi dotati di parchimetro o registratori orari, il

parcheggio può anche essere regolato da altri termini e condizioni, che saranno resi noti in loco.

Paragrafo 5. Quando un veicolo è parcheggiato in un parcheggio munito di una stazione di ricarica, tutte le norme relative al parcheggio si applicano una volta completata la ricarica.

Paragrafo 6. Qualora siano previste speciali norme di parcheggio per le persone in possesso di un contrassegno di parcheggio comunale, quest'ultimo deve essere apposto nei parcheggi a pagamento, conformemente alle istruzioni riportate su tale contrassegno, all'interno del parabrezza o, in sua assenza, sulla parte anteriore del veicolo, in modo chiaramente visibile e leggibile.

Il comune può sostituire l'uso del contrassegno di parcheggio comunale, il contrassegno di parcheggio disattivato o il lasciapassare per il parcheggio con un sistema di controllo elettronico basato sul numero di targa del veicolo. In tal caso, il regolamento speciale di parcheggio per i parcheggi a tempo limitato o i posti auto riservati deve essere controllato sulla base del numero di targa del veicolo e non deve essere apposto un contrassegno sul parabrezza.

Paragrafo 7. In caso di violazione delle regole del parcheggio a pagamento, l'autorità pubblica può utilizzare una ganascia per immobilizzare il veicolo.

Paragrafo 8. Le regole del parcheggio sono applicabili dal lunedì al sabato inclusi o nei giorni specificati dalla segnaletica.

Sezione 5. Parcheggio a tempo limitato

Articolo 20. Paragrafo 1. Il modello del disco orario è determinato dal ministro competente per la sicurezza stradale.

Il disco orario conforme al modello determinato dall'autorità competente del paese di immatricolazione del veicolo in cui è posizionato il disco orario è assimilato al disco orario di cui sopra.

Paragrafo 2. Se necessario, il disco orario o il contrassegno di parcheggio deve essere apposto, conformemente ai requisiti indicati su tale contrassegno, all'interno del parabrezza o, in sua assenza, sulla parte anteriore del veicolo a motore, del ciclomotore a quattro ruote, del triciclo o del quadriciclo in modo visibile e leggibile.

A meno che non siano indicate condizioni particolari sulla segnaletica, l'uso del disco è obbligatorio dalle 9:00 alle 18:00, tranne la domenica e i giorni festivi, e per un massimo di due ore.

Paragrafo 3. Il disco orario viene utilizzato anche nei seguenti casi:

- 1) nei centri abitati, per il parcheggio su strade pubbliche di veicoli, autotreni e rimorchi con un peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate;
- 2) per il parcheggio di veicoli su strade pubbliche a fini pubblicitari;
- 3) per il parcheggio di veicoli a motore e rimorchi non idonei alla circolazione su strade pubbliche;

Per quanto riguarda il punto 1), il tempo massimo di parcheggio è limitato a 8 ore consecutive, a meno che non si debbano applicare norme locali.

Per quanto riguarda il punto 2), il tempo massimo di parcheggio è limitato a 3 ore consecutive.

Per quanto riguarda il punto 3), il tempo massimo di parcheggio è limitato a 24 ore consecutive.

Paragrafo 4. Il parcheggio a tempo limitato non si applica ai veicoli parcheggiati di fronte agli ingressi di proprietà e le cui targhe sono riprodotte in modo leggibile su tali ingressi.

A meno che non siano indicate condizioni particolari sulla segnaletica, il parcheggio a tempo limitato non si applica ai veicoli utilizzati da persone con disabilità quando la tessera speciale rilasciata dal ministro competente per la sicurezza sociale o dal suo delegato è apposta conformemente ai requisiti riportati su tale tessera, all'interno del parabrezza, o, in mancanza, sulla parte anteriore del veicolo, in modo visibile e leggibile.

Paragrafo 5. Il conducente deve posizionare la freccia del disco orario sulla linea successiva a quella che indica il momento dell'arrivo.

È vietata l'indicazione di informazioni inesatte sul disco. Le informazioni del disco non possono essere modificate prima che il veicolo abbia lasciato il parcheggio.

Il veicolo a motore deve lasciare il parcheggio entro la scadenza del periodo di parcheggio autorizzato.

Il documento rilasciato in un paese straniero dall'autorità competente di tale paese alle persone con disabilità che utilizzano veicoli e che reca il simbolo P.35 di cui all'allegato 1 del codice della strada pubblica è considerato come tessera di parcheggio per disabili.

La tessera di parcheggio per disabili può essere utilizzata solo quando il titolare viene trasportato nel veicolo parcheggiato o quando guida egli stesso il veicolo.

Paragrafo 6. Il segnale E9 può essere integrato da un ulteriore segnale M33-P30 per regolare il carico e lo scarico.

Sezione 6. Conformità dei veicoli

Articolo 21. Un veicolo non può circolare o essere tenuto su strade pubbliche se non è conforme alle disposizioni del presente decreto e delle norme tecniche.

Sezione 7. Veicoli dotati di cingoli metallici

Articolo 22. I veicoli con cingoli metallici non possono essere utilizzati su strade pubbliche. Questa disposizione non si applica ai veicoli delle forze armate.

Sezione 8. Uso delle strade pubbliche

Articolo 23. Il ministro responsabile della gestione delle autostrade e delle strade o il suo delegato può adottare tutte le misure provvisorie per regolare il traffico in un punto specifico di una strada pubblica, in caso di circostanze particolari.

Articolo 24. È vietato installare sulle strade pubbliche cartelloni pubblicitari, insegne o altri dispositivi che possano abbagliare o fuorviare gli utenti, che rappresentino o imitino anche solo parzialmente i segnali stradali, che possano essere confusi a distanza con i segnali o che comunque compromettano l'efficacia dei segnali normativi.

È vietato dotare di luce rossa o verde qualsiasi cartellone pubblicitario, insegna o dispositivo situato in un'area che si estende fino a 75 metri da un semaforo, ad un'altezza inferiore a 7 metri dal suolo.

Sezione 9. Bicicletta da trasporto

Articolo 25. Il rimorchio trainato da una bicicletta utilizzato nell'ambito di progetti pilota per il trasporto di merci può, alle condizioni stabilite dal ministro responsabile della sicurezza stradale, avere una larghezza massima di 1,20 metri.

Capitolo 9 Sanzioni amministrative, sanzioni amministrative ridotte, deposito e recupero delle somme e misure d'ufficio

Articolo 26. Paragrafo 1. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del decreto del 4 aprile 2019, l'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente decreto è definito nell'allegato al presente decreto.

Articolo 27. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli da 8 a 10, il conducente deve scaricare, sganciare o parcheggiare il proprio veicolo nella località più vicina, pena il fermo del veicolo

Lo stesso vale in caso di violazione delle disposizioni delle norme tecniche relative al peso massimo autorizzato e al peso a pieno carico dei veicoli.

Capitolo 10 Disposizioni modificative

Articolo 28. L'articolo 84 del decreto del governo vallone del 23 maggio 2019 relativo alla delega dei poteri al servizio pubblico della Vallonia, modificato da ultimo dal decreto del governo vallone del 16 dicembre 2020, che modifica il decreto del governo vallone del 23 maggio 2019 relativo alla delega dei poteri al servizio pubblico della Vallonia, è integrato dai punti 6) e 7), che recitano come segue:

"6) ai sensi dell'articolo 13 del decreto del governo vallone del ... (data) relativo alle norme regionali del codice della strada pubblica, è concessa una delega al direttore generale affinché determini, per la segnaletica stradale utilizzata nell'ambito delle prove, le condizioni alle quali autorizza le esenzioni dalle norme regionali del codice della strada pubblica;

7) ai sensi dell'articolo 23 del decreto del governo vallone del ... (data) sulle norme regionali del codice della strada pubblica, è concessa una delega al direttore generale affinché adotti tutte le misure provvisorie per regolamentare il traffico in un determinato punto di una strada pubblica, in caso di circostanze particolari. ".

Capitolo 11 Disposizioni finali

Articolo 29. Il regio decreto del 1° dicembre 1975 recante un regolamento generale sulla polizia stradale e sull'uso delle strade pubbliche è abrogato.

Articolo 30. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2026.

Articolo 31. Il ministro della Sicurezza stradale è responsabile dell'attuazione del presente decreto.

Namur, ... (data).

Per il governo:

Il primo ministro,

Adrien DOLIMONT

**Il vicepresidente vallone e ministro responsabile della mobilità e della
sicurezza stradale,**

François DESQUESNES

Allegato

Ingiunzioni e indicazioni			
a)	Mancato rispetto degli ordini dei funzionari qualificati.	Articolo 4	174 EUR
b)	Mancato rispetto delle istruzioni degli addetti alla segnalazione dei cantieri, dei funzionari incaricati della sorveglianza e del funzionamento dei ponti, dei coordinatori del traffico stradale e delle scorte dei veicoli eccezionali.	Articolo 5	174 EUR
Dimensione in eccesso del veicolo compreso il carico o del solo carico			
c)	Lunghezza eccessiva in violazione dei segnali stradali.	Articolo 32 bis delle norme tecniche, articoli 8 e 12	58 EUR
d)	Eccesso di altezza in violazione dei segnali stradali.	Articolo 32 bis delle norme tecniche, articolo 8, paragrafo 5 e articolo 12.	58 EUR
e)	Violazione dei segnali stradali per eccesso di larghezza.	Articolo 32 bis delle norme tecniche, articoli 8 e 12.	58 EUR
Peso in eccesso			
f)	Violazione dei segnali stradali per eccesso di peso.	Articolo 32 bis delle norme tecniche, articoli 17 e 12	174 EUR
Segnalazione del carico			
g)	Il carico non è segnalato correttamente.	Articolo 9	116 EUR
Stivaggio			
h)	Il carico non è stivato correttamente.	Articolo 10	116 EUR
Protezione delle infrastrutture stradali			
i)	Sui ponti, i conducenti di veicoli e autotreni il cui peso massimo autorizzato supera le 7,5 tonnellate devono mantenere una distanza di almeno 15 metri tra loro.	Articolo 14 , comma 1	116 EUR
j)	Al di fuori dei centri abitati, i conducenti di veicoli e autotreni con	Articolo 14 , comma 2	116 EUR

	peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate devono mantenere una distanza di almeno 50 metri tra loro.		
k)	L'utente deve adottare tutte le misure necessarie per evitare di causare danni alla strada pubblica. A tale scopo, i conducenti adattano la loro velocità o alleggeriscono il carico sul loro veicolo o cambiano percorso.	Articolo 15	116 EUR

Autorizzato a essere allegato al decreto del governo vallone del (...) sulle norme regionali del codice della strada e che modifica il decreto del governo vallone del 23 maggio 2019 relativo alla delega dei poteri al servizio pubblico della Vallonia.

Namur, ... (data).

Per il governo:

Il primo ministro,

Adrien DOLIMONT

Il vicepresidente vallone e ministro responsabile della mobilità e della sicurezza stradale,

François DESQUESNES